

PER ACQUISIRE N. 3 CREDITI, BISOGNERA' PRESENZIARE ALL'INTERA SEDUTA DEL CONVEGNO. E' PREVISTA UNA TOLLERANZA DI TRENTA MINUTI, MA SOLTANTO ALL'INIZIO DEL CONVEGNO.

QUINDI, NON CI SARA' POSSIBILE ACCETTARE IL CERTIFICATO RILASCIATO ALL'ENTRATA, PRIMA DELLA FINE DEL CONVEGNO.

Segreteria organizzativa del Convegno:

IGI - Istituto Grandi Infrastrutture
Via Cola di Rienzo, 111
00192 Roma
Tel. 06.3608481 Fax 06.36084841
e-mail: igiroma@tin.it

Sito Web: www.igitalia.it

Seguici su Twitter @igitwitta



ELENCO SOCI IGI

AEROPORTI DI ROMA s.p.a.
ALSTOM Ferroviaria s.p.a.
ANAS s.p.a.
ANSALDO S.T.S.
ASTALDI s.p.a.
ATRADIUS CREDIT INSURANCE N. V.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA s.p.a.
C.M.C. di Ravenna
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE s.p.a.
CONDOTTE D'ACQUA s.p.a.
COOPSETTE soc. coop.
A & I DELLA MORTE S.p.A.
ENERGHETIKA S.p.a.
EURECA Consorzio Stabile
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE s.p.a.
GRANDI LAVORI FINCOSIT s.p.a.
GRANDI STAZIONI s.p.a.
HUPAC s.p.a.
IMPREGILO s.p.a.
INTESA SAN PAOLO s.p.a.
ITALFERR s.p.a.
ITINERA s.p.a.
MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI s.p.a.
PIZZAROTTI & C. s.p.a.
POSTE ITALIANE s.p.a.
RIVOLI s.p.a.
ROMA METROPOLITANE s.p.a.
S.A.T.A.P. s.p.a.
S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali s.p.a.
SALINI Costruttori s.p.a.
S.E.L.I. s.p.a.
SOGIN s.p.a.
STRABAG s.p.a.
TREVISO s.p.a.

IGI

Istituto Grandi Infrastrutture

SUBAPPALTO E QUALIFICAZIONE AD UNA SVOLTA

24 Settembre 2013

ore 15.00

Accreditato dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma

NH "LEONARDO DA VINCI"

VIA DEI GRACCHI 324

00192 ROMA

TEL. 06/328481

CONVEGNO IGI

24 Settembre 2013 - ore 15.00

SCHEMA DI ADESIONE

da compilare e trasmettere
al telefax n. 0636084841 o e-mail: igiroma@tin.it

ISCRIZIONE ON-LINE

www.igitalia.it

Nome e Cognome:

Società:

Indirizzo:

Cap. e Città:

Telefono:

Telefax:

E-mail:

IMPORTANTE

Si prega di inviare la scheda di adesione, completa in ogni campo, al fine di ricevere eventuali variazioni sul programma.

PROGRAMMA DEI LAVORI

15.00 Registrazione dei Partecipanti

15.30 APERTURA DEI LAVORI E SALUTO

On. Giuseppe **ZAMBERLETTI**
Presidente dell'IGI

RELAZIONI

Avv. Benedetto Giovanni **CARBONE**
Studio Legale Associato Caporale - Carbone - Giuffrè

Prof. Avv. Fabio **CINTIOLI**
Ordinario di Diritto Amministrativo
Libera Università LUSPIO di Roma

Prof. Avv. Angelo **CLARIZIA**
Ordinario di Diritto Amministrativo
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Avv. Claudio **GUCCIONE**
P & I "Studio Legale Guccione e Associati"

Dr. Claudio **RANGONE**
Esperto IGI per l'Europa

CONCLUSIONI

Cons. Sergio **GALLO**
Vicepresidente dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici

Alla fine di giugno, con un parere reso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato (Commissione speciale) ha ritenuto illegittimi i commi 2 degli articoli 107 e 109 e il comma 1, lett. b) nn. 2 e 3, del Regolamento 207/2010.

Si tratta di una pronuncia dalle implicazioni per certi versi imprevedibili sul sistema di qualificazione vigente nei lavori pubblici.

Infatti, la prima norma riguarda l'elenco delle categorie c. d. superspecialistiche, di cui all'art. 37, comma 11, del Codice 163, le categorie, cioè, che, al pari della prevalente, esigono una qualificazione che ne copra l'intero valore e, in mancanza, un'ATI verticale.

Il comma 2 dell'art. 109 impone all'affidatario (cioè all'appaltatore) di subappaltare le opere di cui alle categorie a qualificazione obbligatoria, se è privo delle relative attestazioni. Secondo il Consiglio di Stato, invece, l'appaltatore, con attestazione nella prevalente, può eseguirle direttamente, anche se privo della qualificazione, oppure subappaltarle (senza preannunciarlo in sede di gara?).

La terza norma giudicata illegittima è quella che distribuisce fra appaltatore e subappaltatore i requisiti maturati nel dato subappalto. Si tratta di norma "pasticciata", la quale stabilisce che il subappaltatore può utilizzare tutti i requisiti legati ai lavori eseguiti, mentre l'appaltatore può sfruttare il 30% o il 40% se subappalta l'intero importo della data categoria. Se però subappalta più del 30% e del 40%, l'importo della categoria (mettiamo 100) è decurtato della quota eccedente il 40% (quindi, se subappalta 41, l'importo 100 viene decurtato di 1 e diventa 99) e può essere, così decurtato, utilizzato o nella categoria prevalente o nella scorporabile ma, in tale ultimo caso, soltanto nella misura del 10%. In realtà, se l'importo così decurtato è 99 (come direbbe il dato letterale: l'italiano!) o 41 (cioè 40+1), non si capisce la ragione per la quale l'appaltatore, il quale esegue direttamente 59 (o 99?), non possa utilizzare tutti i lavori della categoria scorporabile, avendoli eseguiti direttamente. E non si capisce nemmeno la ragione per la quale può utilizzarli nella prevalente che non c'entra niente.

Infine, continua a restare irrisolto il problema del significato da attribuire all'espressione "lavori eseguiti". Considerato che il subappaltatore non gode di autonomia organizzativa ed è, rispetto all'appaltatore, nella posizione di un "nudus minister", non si vede il motivo di non considerare, tra i lavori eseguiti direttamente, anche quelli subappaltati.